



**COMUNE DI MILETO**

Provincia di Vibo Valentia

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI,  
CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E BENEFICI ECONOMICI  
PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI  
INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI**

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 8 del 13.3.2014

## INDICE

### **Capo I**

#### **Principi Generali**

- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Riferimenti normativi
- Art. 3 – Compiti del comune
- Art. 4 – Beneficiari
- Art. 5 – Criteri generali di riferimento

### **Capo II**

#### **Interventi di assistenza economica sociale e contrasto alla povertà**

- Art. 6 – Caratteristiche e finalità
- Art. 7 - Destinatari dei servizi e degli interventi socio – assistenziali
- Art. 8 – Stato di bisogno
- Art. 9 – Minimo vitale
- Art. 10 - Criteri di accesso
- Art. 11 – Tipologia dei servizi e delle prestazioni
- Art. 12 – Procedura di accesso ai servizi e diritti
- Art. 13 – Ricorsi

### **Capo III**

#### **Concessione di sovvenzioni in favore di organizzazioni del terzo settore**

- Art. 14 – Principi generali
- Art. 15 – Modalità di richiesta

### **Capo IV**

#### **Disposizioni finali**

- Art. 16 – Sanzioni e revoca dei benefici
- Art. 17 – Trattamento dei dati personali
- Art. 18 – Norme di riferimento
- Art. 19 – Norme finali
- Art. 20 – Entrata in vigore

## **Capo I**

### **Principi generali**

#### **Art.1 – Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Mileto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità ed i criteri di accesso ai contributi economici da parte di Organizzazioni del Terzo Settore.
3. Il sistema socio-assistenziale del comune di Mileto si ispira ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:
  - l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
  - il sostegno all'istituzione familiare, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
  - l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nel quadro dei principi di solidarietà e di partecipazione.

#### **Art. 2 – Riferimenti normativi**

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Legge Regionale n. 23 del 5.12.2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria ( in attuazione della legge n. 328/2000)”;
- Art. 12 legge 247/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33/2013.

#### **Art. 3 – Compiti del Comune**

1. Gli interventi e i servizi previsti dal presente regolamento sono rivolti alla generalità della popolazione. Il Comune di Mileto garantisce la progettazione e la gestione in materia di servizi sociali. Compete al Comune la responsabilità della programmazione dei servizi a prevalente funzione assistenziale nonché di controllo sulla qualità degli stessi. Il comune di Mileto è tenuto a rispondere alle richieste degli utenti in base allo stato di bisogno **e nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati annualmente.**
2. Possono collaborare, all'interno del sistema dei servizi sociali: enti locali e loro associazioni, cooperative sociali, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, cittadini/e impegnati/e nel servizio civile/servizio civico, associazioni socio-culturali.
3. Il servizio sociale si articola in interventi, prestazioni e servizi rivolti ai minori, ai giovani alle famiglie, ai gruppi, ai disabili, agli adulti e agli anziani, e prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali in relazione alle diverse competenze richieste.

#### **Art. 4 – Beneficiari**

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 23 del 5.12.2003 possono essere ammessi ad usufruire delle prestazioni e degli interventi di cui al presente regolamento, salvo eccezioni per situazioni di urgenza/emergenza, i cittadini regolarmente soggiornanti e con residenza nel Comune di Mileto sia italiani che, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e i limiti definiti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, di stati appartenenti all'Unione Europea, nonché gli apolidi e gli stranieri di cui all'art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 titolari della carta o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno residenti sul territorio cittadino da almeno un anno.

Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, se sul territorio del Comune di Mileto si manifestano situazioni di bisogno urgenti e non differibili coinvolgenti persone anche non residenti nel Comune, possono essere erogati a favore delle stesse, servizi o interventi straordinari.

#### **Art. 5 – Criteri generali di riferimento**

**La valutazione** della situazione economica del richiedente è determinata, salvo le eccezioni del presente regolamento, prendendo a riferimento i criteri di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e s.m.i.; il D.P.C.M. 7 maggio 2001 n. 221; D.P.C.M. 18.05.2001.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica corrente previsto dall'art. 10 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 saranno abrogate le sopra citate normative e a riferimento verranno prese le nuove norme.

Il nucleo familiare di riferimento assunto ai fine del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è quello indicato dall'art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159.

### **Capo II**

#### **Interventi di assistenza economica sociale e contrasto alla povertà**

#### **Art. 6 – Caratteristiche e finalità**

Gli interventi di assistenza economica promossi a livello locale secondo principi di sussidiarietà, si configurano quali misure di contrasto alle povertà, prevenzione del rischio di emarginazione sociale, sostegno economico temporaneo finalizzato a favorire, attraverso l'accompagnamento nei percorsi di reinserimento sociale, il recupero e l'evoluzione positiva delle capacità personali.

In particolare mirano a:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazione di bisogno o di emarginazione negli ambienti di vita, studio e lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo, lavorativo per le persone diversamente abili, specie se in stato di gravità nonché per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione;

- sostenere la famiglia, le persone, la genitorialità e la maternità nelle situazioni più fragili e vulnerabili;
- favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio.

#### **Art. 7 - Destinatari dei servizi e degli interventi socio – assistenziali**

1. Sono destinatari degli interventi di assistenza economica le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti familiari o solidaristiche, tra cui in particolare:
  - **ANZIANI** - persone oltre i 65 anni fragili/non autosufficienti con diversa intensità e gravità di bisogno;
  - **DISABILI** – persone affette da minorazioni psichiche, intellettive, fisiche e sensoriali che impediscono un adeguato inserimento negli ambiti di vita familiare e sociale, esclusi da altri percorsi assistenziali o di integrazione sociale e lavorativa;
  - **ADULTI** - persone comprese fra i 18 e i 65 anni che versino in condizioni di grave disagio sociale e relazionale non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multiproblematicità, adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile;
  - **NUCLEI FAMILIARI/GENITORI SOLI** con figli minori in condizione di grave precarietà economica.

#### **Art. 8 – Stato di bisogno**

Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali è il bisogno.

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti punti:

- a) situazione economica familiare inferiore al Minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono ad integrare tale situazione;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria attraverso gli organi istituzionali dell'ente (P.M.) ed altro;
- c) esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria attraverso gli organi istituzionali dell'Ente ( P.M.) ed altro;

#### **Art. 9 – Minimo vitale**

Per “Minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona e la sua famiglia non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il valore economico del “Minimo vitale” è pari all'importo della pensione integrata al minimo e determinata dall'INPS annualmente (importo mensile per 13 mensilità).

## **Art. 10 - Criteri di accesso ai benefici economici.**

Ai fini di limitare le azioni di prevenzione della corresponsione della corruzione alla semplice indicazione dell'adempimento della Pubblica Amministrazione prevista dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, l'attivazione di interventi economici integrativi e dei servizi ai soggetti bisognosi è determinata dal concorso delle seguenti condizioni:

- siano disoccupati e senza alcuna fonte di reddito e/o sostegno parentale;
- percepiscano esclusivamente redditi da pensione o siano in attesa di pensione di reversibilità, invalidità, etc.;
- siano in condizioni economiche disagiate (è ammessa esclusivamente la proprietà della casa di abitazione);
- rifiuto degli eventuali parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. e seguenti, a far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale del richiedente.

**Possono essere ammesse alle misure di sostegno economico persone/nuclei familiari che dispongano di un indicatore ISEE inferiore alla soglia del "Minimo vitale".**

## **Art. 11 – Tipologia dei servizi e delle prestazioni**

I servizi e le prestazioni sociali ed assistenziali che il Comune può fornire, si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) Interventi e servizi generali di prevenzione
  - attività di informazione e di segretariato sociale;
  - forme di educazione sociale e socio – sanitaria;
  - attività di promozione sociale;
  - servizi di portierato sociale.
- b) Interventi e servizi di supporto alla persona e alla famiglia
  - contributi di assistenza economica;
  - assistenza domiciliare;
  - **assistenza abitativa;**
  - trasporti sociali;
  - soggiorni di sollievo e climatici.
  - L'assistenza abitativa, l'affidamento familiare e i sussidi residenziali di comunità sono erogati previo finanziamento da parte della Regione Calabria sulla base delle norme vigenti.
- c) Interventi e servizi di sostituzione del nucleo familiare
  - assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria,
  - **affidamento familiare;**
  - **servizi residenziali di comunità.**

## **Art. 12 – Procedura di accesso ai servizi e ai benefici economici.**

1. L'accesso alle prestazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento può avvenire:
  - su richiesta diretta dell'interessato;
  - su richiesta di familiari o parenti;
  - su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo o se secondo livello
  - su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato;
  - su proposta diretta del servizio sociale;
  - su richiesta della persona giuridica preposta a capo di associazioni sportive ed altro.

I cittadini per usufruire delle prestazioni di cui al presente regolamento presentano, su apposito modulo, la domanda indirizzata al responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, allegando la relativa documentazione e l'attestazione ISEE.

Il procedimento ha avvio dalla data di ricevimento e deve concludersi entro 60 gg. con la comunicazione dell'esito al richiedente, salvo i ritardi dovuti alla mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta o nell'acquisizione della documentazione d'ufficio.

Il PUA periferico (Punto Unico di Accesso) fin quando è attivo, oppure il responsabile dei Servizi Sociali se il PUA non è attivo, entro 30 giorni completa l'istruttoria, salvo i ritardi causati per le motivazioni sopra dette e presenta la relazione sullo stato di bisogno, sugli interventi in atto e programmati, contenente proposte sull'entità della prestazione, sulla durata, sulle collaborazioni da attivare, alla Commissione Tecnica.

**La Commissione Tecnica è presieduta dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed è composta dai Responsabili** delle diverse Aree e dall'Assistente Sociale (ove è attivo il PUA) o dal Responsabile dei Servizi Sociali che ha istruito la pratica. Partecipa alla Commissione un Segretario con le sole funzioni di verbalizzazione e che abbia la categoria "C".

Il numero legale per la validità della seduta è fissato nei 2/3 dei componenti con arrotondamento sempre all'unità, i provvedimenti vengono assunti a maggioranza dei presenti, in caso di parità il provvedimento si intende approvato.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa determina con proprio atto le prestazioni decise dalla Commissione e per motivi gravi e comprovati, può autorizzare alla riscossione una persona diversa dal titolare della prestazione.

Le risorse per la definizione delle prestazioni sono quelle stanziare. Anno per anno, nel bilancio di previsione ed assegnati con il PEG al Responsabile dell'area pertinente.

## **Art. 13 – Ricorsi**

Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell'accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all'interessato.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al Responsabile dell'Area Amministrativa.

La Commissione riesaminerà la domanda entro i trenta giorni, dando tempestiva comunicazione all'interessato.

### **Capo III**

#### **Concessione di sovvenzioni in favore di organizzazioni del terzo settore**

##### **Art. 14 – Principi generali**

1. Il Comune di Mileto riconosce e agevola il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, per la partecipazione alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e culturali ESPORTIVE.
2. La Giunta Comunale può disporre la concessione di contributi-economici agli organismi predetti qualora svolgano attività educative, culturali ,sociali e sportive a vantaggio della popolazione del Comune e non abbiano finalità di lucro, demandando al Responsabile dell'Area pertinente la predisposizione degli atti consequenziali.
3. Non sono ammesse spese per sponsorizzazioni. A tal fine una contribuzione è considerata spesa di sponsorizzazione qualora persegua la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuovere l'immagine. Non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività.

##### **Art. 15 – Modalità di richiesta**

Ai fini dell'ottenimento della sovvenzione gli Organismi del terzo settore richiedenti dovranno essere costituiti come per legge e dovranno presentare apposita istanza corredata da: Statuto ed atto costitutivo, Relazione illustrativa del programma/evento da svolgersi e relativo piano economico. Le istanze potranno essere presentate al protocollo del Comune nel corso dell'anno di realizzazione del programma/servizio.

La liquidazione del contributo avverrà dopo la conclusione dell'evento e dietro presentazione di apposito rendimento corredata dalla documentazione fiscale.

### **Capo IV**

#### **Disposizioni finali**

##### **Art. 16 – Sanzioni e revoca dei benefici**

In caso di accertamento della non veridicità dei dati dichiarati, il Servizio Sociale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota di quanto indebitamente percepito dal dichiarante oltre agli interessi ed alle relative spese.

Il perdurare del mancato pagamento della somma dovuta comporterà l'attivazione della procedura di iscrizione a ruolo. Ai sensi del DPR 602/273 e 112/99.

##### **Art. 17 – Trattamento dei dati personali**

Qualsiasi informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione della applicazione del presente regolamento è tratta per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune. Al momento della raccolta dei dati , all'interessato vengono fornite le

informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta della prestazione sociale o per il recupero dei crediti.

#### **Art. 18 – Norme di riferimento**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

#### **Art. 19 – Norme finali**

I regolamenti comunali precedenti in materia sono abrogati dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 20 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi assistenziali.